



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente, <i>relatore</i>
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Mottola** (TA), relativamente all'esercizio 2019.

Udito il relatore Pres. Enrico Torri nella camera di consiglio del **13 dicembre 2022**, convocata con **ordinanza n. 25/2022**.

Premesso in **FATTO**, Considerato in **DIRITTO**

L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti alle verifiche sulla sana gestione

finanziaria degli enti territoriali, prevede al primo comma che “ Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/2020/SEZAUT/INPR, ai sensi del citato art. 148 TUEL, nel fornire le linee guida alla funzione di referto in parola, relativamente all'esercizio 2019, ha sottolineato quanto segue: “Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali...l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del management e per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole. ...Allo scopo di promuovere modelli di governance più innovativi e responsabili, le ... Linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell'esercizio 2019 intendono offrire ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presidenti delle Province uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su

criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli Enti. ... le ripercussioni prodotte dall'emergenza legata alla crisi epidemiologica da COVID-2019 sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell'esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente. Per affrontare ... tale situazione emergenziale, la Sezione delle autonomie ha inteso offrire un ulteriore supporto operativo agli organi e alle strutture di controllo interno degli enti territoriali attraverso l'adozione di specifici criteri di indirizzo e orientamento volti a dotare i controlli di più adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per contrastare efficacemente le emergenze attuali e future. In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", la Corte dei conti ha voluto evidenziare alcuni alert su aree o aspetti significativi della gestione i cui esiti potrebbero rischiare di compromettere, in assenza di opportune interazioni sinergiche tra i controlli, il perseguimento degli equilibri di bilancio, con pesanti ricadute sul sistema economico e finanziario dell'Ente. ...Il tempestivo aggiornamento del modello organizzativo, prodotto dalla necessità di conformarsi alle modifiche del quadro normativo di riferimento o di revisione degli assetti operativi dell'Ente, richiede più frequenti interlocuzioni tra gli organi di controllo interno e l'Amministrazione, al fine sia di mitigare i rischi di contagio tra i lavoratori sia di fornire una più chiara visione delle reali possibilità di interventi di spesa o di rinvio/riduzione di entrate tributarie e tariffarie conseguenti alle forti sollecitazioni provenienti dal territorio. ...La circolarità delle informazioni e il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere più speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della performance a supporto dei processi decisionali. In questa direzione, è essenziale implementare una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle tipologie di controllo coinvolte nel processo integrativo. Nell'intento di promuovere tale processo sinergico, l'ottica delle ... Linee guida continua ad insistere su un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico

sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'Ente. ... Benché il sistema dei controlli interni necessiti di opportuni adeguamenti per renderlo più rispondente alle esigenze nascenti dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, lo schema di relazione-questionario per l'esercizio 2019 conserva inalterate le caratteristiche di forma e contenuto delle Linee guida approvate gli scorsi anni. Ciò in quanto il questionario risponde, principalmente, all'esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato nell'anno di riferimento, permettendo così di analizzarne il funzionamento ed i risultati raggiunti. Esso, quindi, non necessita di particolari adattamenti dato che il contesto organizzativo e gestionale dei controlli effettuati nel 2019 non poteva essere stato ancora inciso dagli effetti dirompenti prodotti dalla pandemia da COVID-2019.".

Il suddetto schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, continua pertanto ad essere organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo.

La prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei report da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;

Le successive sei sezioni sono volte a identificare e verificare gli orientamenti adottati, le eventuali problematiche, nonché il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in ordine alle diverse tipologie di controllo: - controllo di regolarità amministrativa e contabile; - controllo di gestione; - controllo strategico; - controllo sugli equilibri finanziari; - controllo sugli organismi partecipati; - controllo sulla qualità dei servizi.

L'ottava sezione (Note) chiude il questionario con uno spazio dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

Il questionario si pone i seguenti obiettivi:

- attuare la ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;
- intercettare problematiche inerenti atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e verificare l'adozione delle misure conseguenziali (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- delineare il contesto organizzativo, con approfondimento sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado di raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
- determinare il grado di attuazione delle verifiche sulla realizzazione dei programmi e delle metodologie adottate per orientare le decisioni dei vertici politici (controllo strategico);
- verificare il rispetto della normativa in ordine al corretto svolgimento dei controlli finanziari (controllo sugli equilibri finanziari);
- rilevare il funzionamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, approfondendo gli orientamenti adottati;
- accertare l'appropriatezza degli indicatori prescelti e il livello degli standard di qualità programmati in relazione alle prestazioni erogate dall'ente (controllo sulla qualità dei servizi).

La redazione del referto-questionario sui controlli interni, secondo le modalità e i criteri definiti dalla normativa, rappresenta un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo possibile l'adozione delle misure correttive rese necessarie. Detto ultimo profilo costituisce uno degli indicatori più utili attraverso cui misurare l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni.

All'ordinaria funzione di referto agli organi di vertice politico e amministrativo nonché all'organo di revisione contabile dell'ente, svolta dalle Sezioni regionali della Corte dei conti in esito alle verifiche sul funzionamento dei controlli interni, si affianca la previsione di cui al comma 4 dell'art. 148 TUEL, che prevede da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali un esito sanzionatorio pecuniario a carico degli amministratori responsabili, nei casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate.

Premesso quanto sopra, con la presente deliberazione questa Sezione regionale di controllo si pronuncia sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole

contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Mottola (TA)**, relativamente all'esercizio 2019.

L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Mottola ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria, ritualmente acquisiti dal Collegio.

Dall'esame complessivo del referto annuale, degli elementi di risposta forniti in sede istruttoria, del regolamento del Comune sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 15.842 abitanti) ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2019, un sistema di controlli interni che necessita variazioni ed integrazioni volte ad assicurarne una maggiore funzionalità e adeguatezza, nei termini delle osservazioni che seguono.

1. Controlli interni

In ordine all'esercizio del sistema dei controlli interni, nel referto-questionario il comune ha espresso l'opzione "*non ricorre la fattispecie*" in relazione al controllo strategico e al controllo sugli organismi partecipati, specificando nelle note che: - "*l'ente non ha avviato il controllo strategico*"; - "*non ha organismi partecipati su cui effettuare il controllo*"; - il controllo sulla qualità dei servizi non è stato attivato e solo a far data dal 2020 sono stati elaborati gli standard di qualità e le carte dei servizi; conseguentemente, la prima rilevazione potrà avvenire solo nel corso del 2021.

Per le suddette tre tipologie di controllo si rilevano infatti risposte negative in ordine a:

- report previsti e report effettivamente prodotti per l'annualità in esame;
- rilevazione delle criticità nell'organizzazione o attuazione delle relative verifiche;
- report ufficializzati nell'anno da delibere consiliari o di giunta;
- numero di unità di personale assegnato;
- attuazione di modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'interno sistema dei controlli interni.

In relazione alla registrazione di criticità nell'organizzazione o attuazione dei controlli, l'ente ha utilizzato l'opzione "*nd*", *nessuna dichiarazione* nel caso del controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari, opzione

prevista per il caso in cui, per disfunzioni interne, non si disponga delle informazioni necessarie per rispondere correttamente alla domanda.

Dalla lettura del referto-questionario si rileva inoltre che non sono state attuate modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'interno sistema dei controlli interni in relazione (non solo ai controlli non attuati, ossia controllo strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità, ma anche) in riferimento alle altre tipologie: controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari.

Nel *regolamento di disciplina dei controlli interni*, approvato con delibera consiliare n. 9 del 2013, al titolo V, rubricato "*Controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari e sul controllo di qualità. Rinvio*", si rinvia: per il controllo strategico e il controllo sulla qualità a documenti relativi al ciclo di gestione della *performance*, e per il controllo sugli equilibri finanziari al regolamento di contabilità.

Osserva al riguardo il Collegio che dette tre tipologie di controllo, seppur interrelate per taluni profili, devono essere tenute distinte in sede di regolamentazione e oggetto di precise disposizioni nell'atto normativo interno avente ad oggetto il sistema comunale dei controlli interni. Il rinvio, così come stabilito dall'art. 23 comma 1, a "*speciali previsioni*" di cui "*ai documenti relativi al ciclo di gestione della performance, di competenza dell'OIV*" in relazione al controllo strategico, nonché "*alla speciale disciplina prevista nell'ambito del Ciclo di gestione della Performance con il monitoraggio della soddisfazione degli utenti*" in ordine al controllo di qualità appare non appare esaustivo. Invero, le metodologie, gli obiettivi, le tempistiche, i soggetti coinvolti nonché le modalità di elaborazione e trasmissione della relativa reportistica delle diverse forme di controllo devono essere oggetto di apposite disposizioni regolamentari a cui gli organismi centrali e periferici dell'ente locale devono riferirsi in modo sistematico e coordinato.

In ragione di quanto precede, il Collegio invita il comune di Mottola a provvedere ad una revisione del vigente regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare nr. 9 del 2013.

Per quanto precede, il Collegio rileva significative criticità non solo attinenti all'inattuazione di talune tipologie di controllo, ma anche relative all'intero sistema dei controlli interni.

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147 TUEL e disciplinato dall'art.147-bis del TUEL, è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativo contabile, è stato chiesto al comune di Mottola di indicare le irregolarità rilevate, rimaste non sanate, a fronte dei 52 atti esaminati, come da referto-questionario.

L'ente ha relazionato fornendo la seguente descrizione delle irregolarità rilevate esaminando il fascicolo relativo al controllo successivo degli atti effettuato dal Segretario *pro-tempore* per l'annualità 2019, distinguendo tra primo e secondo semestre:

- su diversi atti non risulta riportata la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse; anche se, alla data di formazione degli atti, l'obbligatorietà di tale attestazione non era prevista, per il futuro si sottolinea la doverosità del suo inserimento, anche in considerazione del fatto che il nuovo Codice di comportamento del comune, in corso di pubblicazione, lo prevede espressamente;
- nelle determinazioni di affidamento diretto non è stato dato atto dell'avvenuto rispetto del principio di rotazione;
- su alcune determinazioni è stata rilevata la presenza del codice IBAN e del Codice Fiscale, codici considerati a tutti gli effetti dati personali e quindi oggetto di garanzie di trattamento specifiche; inoltre *“tali codici costituiscono un dato eccedente e non pertinente rispetto alle esigenze di trasparenza”*;
- su alcune determinazioni non è stato dato atto, in sede di affidamento, dell'avvenuta verifica del DURC;
- nelle determinazioni di affidamento quasi sempre non si dà atto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo al contraente che contratta con la pubblica amministrazione.

In sede di riscontro istruttorio si dichiara che l'esito dei controlli interni risulta regolarmente trasmesso ai Responsabili dei vari settori e ai Responsabili di procedimento con invito all'adeguamento.

Il Collegio prende atto.

3. Controllo di gestione

Il controllo di gestione - le cui finalità, oggetto e modalità sono fissate negli artt. 196 e 197 TUEL - è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Detto controllo monitora l'attività gestionale, rilevando con carenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente, gli scostamenti tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, fornendo elementi all'organo di direzione per il miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, anche al fine dell'adozione di tempestivi interventi correttivi.

Il controllo di gestione si articola in varie fasi:

- predisposizione del piano esecutivo di gestione, con cui si definiscono gli obiettivi di gestione, si individuano i risultati attesi e si assegnano le risorse necessarie al loro raggiungimento, insieme alle risorse umane e strumentali, ai vari centri di responsabilità, fissando altresì gli indicatori per la valutazione del livello di realizzazione degli obiettivi;
- rilevazione e misurazione dei dati della gestione;
- rendicontazione dei risultati ai centri di responsabilità dell'ente;
- adozione di tempestivi interventi correttivi resisi necessari in caso di scostamenti.

Oltre all'obbligo di relazione sul funzionamento dei controlli interni posto a carico del sindaco e del presidente della provincia dall'art. 148 TUEL, l'art. 198-bis prevede che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo, fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

In relazione al controllo di gestione, è stata richiesta all'Ente l'indicazione delle disfunzioni interne che non hanno consentito di confermare o meno l'avvenuta elaborazione e

applicazione dell'indicatore di "output", avendo l'ente espresso "nd" nessuna dichiarazione nel referto-questionario.

In sede di riscontro istruttorio il comune ha affermato trattarsi di un refuso nella compilazione del questionario e si è assicurato che il controllo in argomento è stato effettuato nel rispetto di tutti gli indicatori così come indicato sul portale Con.Te.

Dal referto questionario emerge inoltre che l'ente locale si è dotato di un sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, che consente di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. A tal proposito, il regolamento di contabilità prevede tra gli strumenti tecnici di detto controllo:

- la contabilità analitica destinata sostanzialmente all'individuazione dei valori dei centri di costo, centri di ricavo e centri di responsabilità;
- il sistema degli indicatori finanziari, patrimoniali, di efficienza, di efficacia, di qualità e gestionali.
- il sistema informativo contabile che rileva, contemporaneamente, l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale (art. 53).

Il controllo di gestione attuato dal comune di Mottola si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia; i regolamenti e le delibere dell'ente prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate si attengano alle direttive della struttura centrale in ordine a procedure operative, criteri di analisi e livello di approfondimento delle elaborazioni; i report periodici prodotti risultano tempestivi ed aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere; per le aree relative ai *servizi amministrativi*, *servizi tecnici* e *servizi alla persona* il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa è di livello "alto".

Deve tuttavia rilevarsi che il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi e che non esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

Il Collegio, nel prendere atto degli aspetti positivi che caratterizzano l'attuazione del controllo di gestione nell'organizzazione interna del comune di Mottola, osserva che tale tipologia di controllo dovrà essere oggetto di un'implementazione, compatibile con le caratteristiche proprie dell'ente locale, che realizzi la concreta possibilità di utilizzare gli esiti di tali verifiche per attuare una eventuale riprogrammazione degli obiettivi, sia a

consuntivo che durante lo svolgimento dell'attività, al fine di creare un efficace sistema in grado di ponderare gli obiettivi che di volta in volta saranno oggetto di monitoraggio.

Il Collegio rimanda inoltre ad una più precisa compilazione degli annuali referto-questionari sui controlli interni, sottolineandone non solo l'obbligatorietà ma anche la stretta funzionalità ad una puntuale ricognizione delle attività in essere.

4. Controllo strategico

Per verificare lo stato di attuazione dei programmi, l'ente locale deve definire metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Il controllo strategico è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione delle scelte e degli obiettivi contenuti nei documenti di pianificazione degli organi di direzione politica; è in sostanza l'attività volta a controllare l'attuazione dei programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e dettagliati nel PEG/Piano della Performance; realizza un'attività di collaborazione con gli organi politici con la finalità di supportarli nelle decisioni volte al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Una corretta realizzazione di tale sistema di controllo postula la predisposizione di idonei set di indicatori che consentano di valutare gli obiettivi dell'ente sotto profili significativi, quali ad esempio il loro rilievo economico-finanziario, i tempi di realizzazione, la qualità dei servizi forniti.

La eventuale segnalazione di scostamenti in esito al monitoraggio operato con il controllo strategico, al fine dell'adozione di misure correttive, richiede periodiche verifiche che consentano di riorientare tempestivamente l'azione dell'ente verso gli obiettivi predefiniti in sede di programmazione.

In sede di analisi del referto è stato rilevato che, per il 2019, è stata adottata una deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi, mentre nelle note si afferma che *"l'ente non ha avviato il controllo strategico"*.

A specifica richiesta istruttoria sul punto, il Comune ha dato riscontro deducendo quanto segue. Nel corso dell'annualità 2019 lo stato di attuazione dei programmi è stato verificato con delibera consiliare n. 32 del 07.08.2019 avente oggetto "*Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri finanziari per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. 267/2000*". Successivamente, nel 2020, con delibera di giunta n. 104 del 01.10.2020, allegata al riscontro istruttorio, si prendeva atto del referto del controllo strategico relativo al 2019.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto precede, osserva che la suddetta delibera consiliare n. 32 del 07.08.2019 ha approvato:

- variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del TUEL "*analiticamente indicato nell'allegato A)*", allegato non trasmesso;
- accertamento del permanere degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e per la gestione dei residui e di cassa;
- la presa d'atto dei debiti fuori bilancio scaduti nel corso dell'esercizio 2019 e del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la presa d'atto che al bilancio di previsione è applicato, con la variazione in argomento, avanzo libero per un totale pari a € 172.100,00, avanzo investimenti pari ad € 135.166,47.

Se ne deduce che tale delibera non ha specificamente ad oggetto lo stato di attuazione dei programmi.

La delibera di giunta nr. 104 del 01.10.2020, come dichiarato in riscontro istruttorio e rilevato dall'allegato trasmesso, riguarda d'altro canto la presa d'atto del report relativo al controllo strategico al 31.12.2019 "*così come risultante dalla relazione sulla performance 2019 concernente il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali*", mentre l'ente ha affermato di non aver avviato tale controllo.

In sede di risposta fornita in sede istruttoria, non viene infine data spiegazione all'incongruenza tra l'adozione di una deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi in ordine al controllo strategico e l'asserita mancata attivazione dello stesso, affermazione che non può coincidere con l'elaborazione e la conseguente approvazione del referto sul controllo in argomento di cui alla delibera n. 104/2020.

Tale constatazione evidenzia sul punto una significativa criticità.

5. Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari, previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, finalizzato a rafforzare il controllo esercitato dall'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, mediante il coinvolgimento trasversale degli organi istituzionali dell'ente, assicura gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Le concrete modalità di svolgimento di questa tipologia di controllo sono disciplinate nel regolamento di contabilità di ciascun ente, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (cfr. artt. 153, c. 4 e 6; 193 TUEL).

Il controllo sugli equilibri finanziari deve prevenire situazioni gestionali in contrasto con le previsioni di bilancio, al fine di mantenere gli equilibri finanziari nel corso dell'intera gestione: in particolare, per quanto attiene agli equilibri finanziari della gestione di competenza (artt. 162 e ss. TUEL), della gestione dei residui e della cassa.

Di particolare importanza è il ruolo del responsabile del Servizio finanziario, il quale deve svolgere un'attività di direzione e coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, acquisendo e monitorando le informazioni utili alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'efficacia del sistema di controllo può essere valutata, in relazione alle concrete modalità del suo esercizio, sotto i seguenti profili: soggetti coinvolti; adozione di linee guida da parte del responsabile del servizio finanziario; segnalazioni obbligatorie effettuate (art. 153, c. 6 TUEL), riscontro di criticità nella gestione di competenza, dei residui e di cassa; adozione di misure consequenziali, quali approvazione di delibere di riequilibrio etc..

Con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari del comune di Mottola è emerso che l'ente, tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, ha dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL.

Alla richiesta formulata in via istruttoria, di rappresentarne le motivazioni e trasmettere la relativa documentazione a supporto, l'ente ha replicato affermando che si è provveduto ad adottare la delibera del consiglio comunale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio come previsto dall'art. 193 del TUEL " *utilizzando a tal fine la quota libera dell'avanzo riveniente*

dall'esercizio precedente per il finanziamento di spese di investimento" e rimandando alla succitata delibera consiliare 32/2019 trasmessa in allegato.

Il Collegio prende atto.

6. Controllo sulla qualità dei servizi

Ai sensi dell'art 147, comma 2, lett. e) TUEL, l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni.

Il controllo sulla qualità misura l'erogazione delle prestazioni rispetto a bisogni individuati, valutando successivamente la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti.

Elemento centrale di tale rilevazione è la *customer satisfaction*, che delinea un modello di analisi in cui compito dell'amministrazione è dare risposte tempestive e correlate ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese (Sez. Autonomie, delib. n. 5/2017/IPR).

In relazione al controllo sulla qualità dei servizi del comune di Mottola, con nota istruttoria è stato richiesto all'ente di rappresentare le motivazioni per cui tale tipologia di controllo non è stata attivata.

In sede di riscontro l'ente ha affermato che nel corso del 2019 tale funzione era in fase di organizzazione e predisposizione degli atti necessari, attività conclusasi nel 2020 con l'approvazione di delibere di giunta, predisposte dai responsabili di settore, nelle quali sono stati elencati i servizi offerti dal comune ed approvata la corrispondente carta dei servizi.

Il Collegio prende atto rilevando per tale aspetto una criticità.

In conclusione questa Sezione Regionale di Controllo, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli del Comune di Mottola alle norme di legge nelle successive annualità e ribadisce l'importanza del sistema di controllo di cui trattasi, richiamando ad una più attenta e precisa redazione degli annuali referti-questionario sui controlli interni al fine di inoltrare dati e informazioni corrette, onde evitare rettifiche successive.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1 TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Mottola** (TA) nell'esercizio 2019, segnalando la presenza delle criticità sopra evidenziate.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Sindaco del Comune di Mottola;
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Mottola.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del **13 dicembre 2022**.

ILPRESIDENTE *Relatore*

Pres. Enrico Torri